



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREVISI e NATURALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2023

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha la finalità di tutelare e sostenere la conoscenza, le caratteristiche, nonché le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate e tramandate nel tempo, in base agli usi locali, uniformi e costanti, dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240. Il menzionato elenco nazionale è articolato su base regionale e provinciale ed è aggiornato annualmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

A tal fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, a favore delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale, nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Per la realizzazione di detta misura è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Al riguardo è precisato che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a divulgare la conoscenza dei prodotti agroalimentari tradizionali e a valorizzare il correlato patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale.

L'articolo 4 riferisce in merito alla celebrazione della detta Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'articolo 5, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un premio al merito, denominato « Qualità e tradizione », riconosciuto a coloro – ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 – che si sono distinti per aver contribuito, nella realizzazione di uno o più prodotti agroalimentari tradizionali, a valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale mediante l'impiego di ingredienti di elevata qualità, aventi un impatto positivo sulla salute umana.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria e l'articolo 7 determina, infine, l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e sostenere la conoscenza, le caratteristiche, nonché le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate e tramandate nel tempo, in base agli usi locali, uniformi e costanti, dei prodotti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240, di seguito denominati « prodotti agroalimentari tradizionali ».

Art. 2.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale, nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patri-

monio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Istituzione della Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. La Repubblica riconosce il giorno 23 novembre di ogni anno quale Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di seguito denominata « Giornata nazionale ».

2. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le asso-

ciazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a divulgare la conoscenza dei prodotti agroalimentari tradizionali e a valorizzare il correlato patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati ai prodotti agroalimentari tradizionali, anche con la collaborazione di enti pubblici, enti del Terzo settore e associazioni di categoria.

2. La Giornata nazionale di cui all'articolo 3 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 5.

*(Istituzione del premio
« Qualità e tradizione »)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « Qualità e tradizione », riconosciuto a coloro, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che si sono distinti per aver contribuito, nella realizzazione di uno o più prodotti agroalimentari tradizionali, a valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale mediante l'impiego di ingredienti di elevata qualità, aventi un impatto positivo sulla salute umana. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalità e criteri definiti con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, ai soggetti di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, realizzati mediante la lavorazione artigianale di prodotti agricoli di elevata qualità, aventi effetti benefici sulla salute.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00